

1. ECCEZIONE DI NULLITÀ - 2. REGIME DELLE NULLITÀ RELATIVE - 3. RISPOSTA AD ALCUNE OBIEZIONI - 4. NULLITÀ E RIMEDI - 5. NULLITÀ DEGLI ATTI PROPULSIVI - 6. NULLITÀ DEGLI ATTI PROBATORI - 7. LE SANATORIE - 8. NULLITÀ ASSOLUTE ED ACQUIESCENZA - 9. NULLITÀ E «SCOPO» DELL'ATTO - 10. VIZIO INNOCUO? - 11. SANATORIA PER CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO - 12. LIMITI DELLA SANATORIA - 13. NULLITÀ DELL'ATTO D'ACCUSA - 14. UN RELITTO DI NORMA - 15. NULLITÀ DELLA SENTENZA ISTRUTTORIA - 16. NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - 17. RICHIESTA DI CITAZIONE E INTERROGATORIO - 18. LA CITAZIONE NULLA - 19. COMPARIZIONE E CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO - 20. CITAZIONE NULLA E COMPARIZIONE - 21. MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - 22. MANCATA NOMINA DEL DIFENSORE - 23. MANCATO AVVISO AL DIFENSORE - 24. CITAZIONE NULLA E PSEUDOACQUIESCENZA - 25. REALISMO GIURISPRUDENZIALE - 26. NULLITÀ ASSOLUTE IRRILEVANTI.

II - SANATORIE E VIZI INNOCUI

1. ECCEZIONE DI NULLITÀ.

È affermazione comune che le nullità relative, a differenza delle assolute, siano rilevabili *ope exceptionis*: un modo approssimativo di dire che l'atto cosiddetto nullo è valido e rimane tale finché la parte interessata non lo invalidi, esercitando un potere di cui è investita a titolo esclusivo. Si è di fronte a un'eccezione nel senso stretto della parola, quando il contenuto della decisione è necessariamente mediato da un atto di parte. Si dice, ad esempio, che la prescrizione civile e l'incompetenza per territorio prevista dall'art. 38 c.p.c. non siano rilevabili d'ufficio (il che suscita l'impressione d'una divergenza tra diritto e processo ogniqualvolta l'eccezione non sia stata proposta), mentre di fatto esse sono il semplice presupposto di un atto di parte a efficacia costitutiva: l'inerzia del titolare del diritto o la proposizione della domanda dinanzi al giudice incompetente per territorio, in sé e per sé, non influiscono sul rapporto sostanziale o sul processo ma legittimano la parte - nel senso d'attribuirle il relativo potere - a compiere un atto che estingue il diritto dell'avversario e, rispettivamente, costituisce a carico del giudice il dovere di declinare il giudizio. La situazione, a quanto si insegna, sarebbe la medesima in tema di nullità relative.

Tutto ciò è molto interessante ma ha il difetto di non accordarsi con le norme del nostro codice fra le quali, per quanto lo si cerchi, non si riesce a trovare l'equivalente dell'art. 157 c.p.c. secondo cui «non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la

legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio». È vero che sono previsti certi termini per «dedurre»¹ le nullità incorse nelle varie fasi ma questo non dimostra che le nullità relative siano rilevabili soltanto *ope exceptionis*. Di fronte a un vizio pacificamente rilevabile di ufficio, il legislatore può anche disporre che il silenzio delle parti interessate, protratto per un certo tempo, valga come causa di sanatoria. Ovvio la ragione politica: se ha taciuto la parte, che è arbitra del proprio interesse, perché modificare una situazione già acquisita e tendenzialmente definitiva? In un caso del genere il contraddittore è certamente investito di un potere, al quale però non si addice il nome di eccezione in senso stretto. Scaduto il termine senza che sia stata proposta la rituale deduzione, diviene impossibile dichiarare la nullità per l'ottima ragione che l'atto è ormai perfetto, essendosi avverata la figura legale sussidiaria in cui consiste la causa di sanatoria. L'istanza dell'interessato non è la condizione per rilevare una nullità altrimenti sottratta al controllo del giudice ma piuttosto impedisce la sanatoria: dipende cioè dalla parte che un vizio rilevabile *ex officio* sopravviva a una cesura del procedimento.

2. REGIME DELLE NULLITÀ RELATIVE.

Si vuol sapere quale dei due criteri è stato accolto dal nostro codice in materia di nullità relative: potere della parte d'invalidare l'atto o possibilità di un intervento *ex officio*, salva la sanatoria sopravvenuta per inerzia degli interessati? È in gioco il regime di rilevazione della nullità nell'intervallo fra il compimento dell'atto e la scadenza del termine per dedurla: un intervento d'ufficio del giudice in un caso sarebbe escluso e nell'altro ammesso. Si noti che, secondo la prima ipotesi, la cosiddetta sanatoria consiste, propriamente parlando, nell'estinzione del potere d'invalidare un atto in sé efficace, mentre nella seconda la parola è usata nel significato più rigoroso: si suppone che il comportamento omissivo degli interessati e l'atto viziato di nullità relativa integrino una fattispecie sussidiaria

¹ È la parola usata negli artt. 377, 401, 422, 471.

equivalente, dal punto di vista degli effetti, a quella primaria (rispetto alla quale l'atto si definisce imperfetto e quindi inefficace). A quanto risulta dalle norme, le due direttive si alternano con una netta prevalenza della seconda. Ecco le soluzioni legislative: (a) le nullità relative dell'istruzione formale sono rilevabili d'ufficio nel termine previsto dall'art. 377; (b) il pubblico ministero, finché non si sia spogliato dell'istruzione sommaria, può rinnovare ogni atto invalido; (c) nell'intervallo tra chiusura dell'istruzione e dibattimento ogni atto nullo, compiuto in tale fase, è rinnovabile per iniziativa del giudice e singole imperfezioni, che riguardano la citazione delle parti private, sono rimediabili d'ufficio addirittura in un momento successivo della serie procedurale, prima che siano compiute le formalità d'apertura del dibattimento; (d) nel dibattimento la possibilità di un intervento del giudice è contenuta nello stesso esiguo limite consentito alla istanza dell'interessato, la cui omissione importa la sanatoria dell'atto. In ciascuna delle situazioni enumerate manca ogni traccia di un divieto, rivolto al giudice, di rilevare *motu proprio* la nullità; e anzi risulta il contrario dall'art. 187¹, secondo il quale «il giudice che rileva una causa di nullità provvede immediatamente ad eliminarla, se è possibile. Se non è possibile, pronuncia ordinanza con la quale, dichiarata la nullità, dà i provvedimenti indicati nell'art. 189 ...». Insomma, qui non ricorre un vero e proprio onere d'eccezione. Secondo una formula di dubbio rilievo giuridico, si potrebbe dire che l'onere è imperfetto, in quanto l'opera del giudice supplisce all'inerzia degli interessati.

Ora si capisce come il fenomeno dell'autentica eccezione, in tema di nullità relative, sia confinato in una sfera meno ampia di quanto si ritiene comunemente: un'eccezione nel senso stretto è, ad esempio, quella proposta nel termine di cinque giorni dalla notificazione del decreto di citazione, in ordine alle nullità dell'istruzione sommaria (art. 401); un'altra riguarda le nullità relative della sentenza di rinvio a giudizio, le quali possono essere fatte valere soltanto nel dibattimento, «purché siano proposte immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura» (art. 385²). Il criterio generale si può formulare così: le nullità relative sono rilevabili d'ufficio ogniqualvolta l'organo investito del procedimento ha il potere di rinnovare l'atto viziato.

Si è detto che sarebbe «straordinariamente illogico» supporre che «una nullità sanabile di cui sia delimitata temporalmente la deducibilità, sia contemporaneamente rilevabile d'ufficio dal giudice»². Ma è ancora più illogico postulare che il giudice istruttore, accortosi della nullità di un atto probatorio, sia impotente a rimediare e debba fare da spettatore, in attesa che la parte interessata «eccepisca» il vizio entro il termine previsto dall'art. 377; ovvero che il pubblico ministero, nella situazione corrispondente debba procedere oltre e richiedere la citazione dell'imputato, con la prospettiva di vedersi tornare gli atti dopo l'annullamento del decreto di citazione secondo l'art. 411. In quest'ultimo caso l'incongruenza è ancora più grossolana, in quanto un controllo della regolarità del procedimento, ad opera delle parti, non è possibile prima del deposito degli atti in cancelleria a istruzione ormai chiusa (esclusi gli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere o il cui verbale deve essere depositato)³. Non val la pena sottolineare quanto poco ciò giovi all'economia del processo. L'interprete dovrebbe prendere atto di questo come di altri difetti della legge, se il legislatore avesse effettivamente prescritto una simile disciplina. Senonché l'opinione comune non tanto non riceve conferma quanto appare contraddetta dal sistema delle norme e in specie dall'art. 187¹. Lo scrupolo interpretativo è stato sacrificato a una suggestione concettuale: anziché guardare alle norme, si è modellato l'istituto secondo la figura dottrinale dell'eccezione. Si potrebbe obiettare, a favore della tesi prevalente, che la rilevabilità *ope exceptionis* delle nullità relative emerge *a contrario* dall'art. 185 ultimo comma, nel quale si precisa come le nullità assolute debbano essere «rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento». Ma a parte la dubbia attendibilità di codesto canone ermeneutico (*inclusio unius exclusio alterius*), l'indizio è troppo tenue ed equivoco per reggere l'illazione: il significato della formula legislativa appare chiaro quando si consideri che

² LEONE, *Trattato di dir. proc. pen.*, I, 1961, 226.

³ Inutile dire che, prima della recente dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 392¹, il segreto istruttorio era di fatto assoluto.

le nullità relative qualche volta sono effettivamente rilevabili *ope exceptionis*⁴; e che inoltre in materia di nullità assolute non riveste alcun valore quell'iniziativa di parte, la cui omissione sana le nullità relative. La medesima regola vale rispetto all'incompetenza per territorio: anche questo è un vizio rilevabile d'ufficio entro un certo limite di tempo («immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento»: art. 42¹), che collima con quello nel quale la parte a pena di decadenza può sollevare la questione (art. 439²). La così impropriamente denominata eccezione impedisce che il processo si incardini definitivamente presso l'organo incompetente e inoltre sollecita l'esercizio di un potere, di cui il giudice è investito originariamente.

4. NULLITÀ E RIMEDI.

Il rimedio alle nullità è ora più ora meno radicale: talvolta si rinnova il processo a cominciare dall'atto invalido, mentre in altri casi è sufficiente ripetere quest'ultimo. La diversità di trattamento non coincide, malgrado le apparenze, con la distinzione tra nullità assolute e relative. Vi sono, infatti, casi di nullità assoluta nei quali la legge non impone e anzi esclude la rinnovazione di tutti gli atti successivi a quello invalido: rispetto alle nullità dell'istruzione, rilevate successivamente alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 377 e 401 (sempre che non riguardino la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio), non è previsto che il processo torni alla fase anteriore; tutto si riduce alla rinnovazione dell'atto, in quanto necessaria e possibile. Quest'ultima riserva è ovviamente implicita nell'art. 522, non essendovi alcuna ragione per cui il giudice d'appello debba «dichiarare la nullità con sentenza e rinviare gli atti al giudice di primo grado per il giudizio» quando la nullità assoluta inficia, ad esempio, una perizia esperita nell'istruzione in ordine a un fatto irrilevante ai fini del decidere. Sembra altrettanto evidente che la scoperta in cassazione della nullità assoluta di un atto probatorio non conduca *tout court* all'annullamento

⁴ *Supra*, § 2.

della decisione impugnata: una simile eventualità è esclusa, quando la prova assunta invalidamente non figura tra le premesse della decisione e, quindi, si risolve in un ramo secco, la cui estirpazione non turba il disegno logico del giudizio.

5. NULLITÀ DEGLI ATTI PROPULSIVI.

Ora conviene formulare un'importante distinzione tra gli atti propulsivi, che costituiscono un elemento necessario nella trama procedurale, e gli altri che vi entrano come componenti eventuali, quali le operazioni a evento fisico o psichico in cui consiste l'istruzione probatoria. Quanto ai primi, l'imperfezione dell'uno implica l'invalidità dei successivi, data la correlazione necessaria in cui si trovano; e il rimedio, sia la nullità assoluta o relativa (ma, beninteso, non sanata), consiste nel ricondurre il processo al punto della sequela nel quale è situato l'atto invalido. Così, quando non siano stati citati la parte civile costituita ovvero l'offeso dal reato, bisogna dichiarare nullo il decreto di citazione (articolo 412), tanto nel dibattimento di primo grado quanto nei gradi ulteriori (sempre che la nullità, tempestivamente dedotta, sia stata riproposta come motivo di gravame). In giurisprudenza si è ritenuto che il pubblico ministero non sia legittimato, per mancanza d'interesse, a eccepire la mancata citazione dell'offeso o della parte civile⁵; ma se le cose stessero davvero in tal modo, saremmo di fronte a una singolare figura di nullità recante in se stessa la causa della propria sanatoria⁶.

⁵ Cass. 10 ottobre 1958, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, 1034.

⁶ In linea generale, non si può escludere nemmeno l'interesse dell'imputato a eccepire il vizio. In ogni caso bisogna rifarsi al canone delle nullità relative, le quali sono sanate se non dedotte immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento (art. 422). Se la nullità dipende dalla mancata citazione di una parte (la cui comparizione integrerebbe una causa di sanatoria: art. 188), s'intende come il comportamento omissivo richiesto per la sanatoria ex art. 422 sia quello delle altre parti interessate a rilevare il vizio e quindi legittimate a eccepirlo. Indubbiamente, ciò si risolve in una minor tutela della parte civile (e *a fortiori* dell'offeso in quanto possibile parte del rapporto civile) in confronto all'imputato e al pubblico ministero: ma questa è la scelta di politica legislativa, in sè ragionevole, da cui è venuto fuori l'art. 185.

Questi essendo i termini del problema, la conclusione sembra evidente. Nullo il decreto di citazione, occorre rinnovare l'attività processuale successiva, poiché non sono immaginabili altri rimedi: o si ritiene che la nullità in un certo istante si dilegui misteriosamente, pur non essendo stata sanata, e quindi non possa neppure formare materia di un motivo d'impugnazione, o si rimedia nell'unico modo possibile. Supponiamo ora che una nullità relativa del decreto di citazione, dedotta tempestivamente e perciò non sanata, sia riproposta come motivo d'appello; o si ammette che il giudice *ad quem* annulli la sentenza e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, o si deve negare l'ammissibilità di quel motivo. È, vero che l'art. 522 prevede il ritorno del processo in prima istanza soltanto a proposito delle nullità assolute, ma tale formula potrebbe anche dissimulare una lacuna, in quanto contempla le nullità degli atti probatori e ignora i casi nei quali risulta viziato un atto propulsivo, il cui regime ubbidisce a una regola diversa. Chi non condivida tale assunto è costretto a considerare irreparabile la situazione che ha impedito all'offeso di costituirsi parte civile o alla parte civile costituita d'ottenere una decisione sulla propria domanda; e non è una soluzione molto soddisfacente supporre che la legge confini la tutela degli interessi di certi soggetti nello spazio del procedimento di primo grado, escludendo ogni rimedio successivo⁷.

⁷ La costituzione di parte civile, infatti, non è più consentita dopo che siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento (art. 93²); e si considera revocata qualora la parte non compaia per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento (art. 102¹). Tale revoca *ex lege* presuppone, è vero, una citazione regolare; ma quando quest'ultima sia mancata e la relativa nullità sia stata prima eccepita inutilmente e poi riproposta (da una parte fornita del relativo interesse) quale motivo d'impugnazione, non si vede come il giudice d'appello possa rimediare, ordinando la citazione per il dibattimento di secondo grado: così si infligge alla parte la perdita di un grado di giudizio. I medesimi rilievi varrebbero anche rispetto alla mancata citazione dell'offeso, se si supponesse possibile una costituzione tardiva di parte civile in appello, contro i principi regolatori della materia (la decadenza comminata dall'art. 93² non presuppone la regolarità della citazione, la quale poi è prevista soltanto nei confronti dell'offeso e non di un qualsivoglia altro danneggiato). Ma i termini del problema risultano ancora più chiari se li si trasponesse nell'orizzonte del procedimento di

Tra gli atti di acquisizione delle prove manca un nesso di vera e propria dipendenza e ciò esclude una propagazione automatica della nullità: la prova costituita invalidamente non può essere usata ai fini della decisione ma non vizia il sèguito dell'attività probatoria, sicché un rimedio *ad hoc* o appare addirittura superfluo, quando l'atto nullo «non fornisce elementi necessari al giudizio», oppure consiste nella rinnovazione dell'atto. Anche in quest'ultimo caso può avvenire che il meccanismo del processo ruoti a ritroso, tornando a un grado anteriore (ciò avviene, ad esempio, in ordine alle nullità assolute dell'istruzione o del dibattimento di primo grado rilevate dal giudice d'appello ed alle nullità, assolute o relative - sempre che queste ultime siano state riproposte come motivo d'impugnazione - rilevate in sede di cassazione). Tuttavia, non sembra sostenibile che il giudice *a quo* debba rinnovare gli atti d'istruzione probatoria compiuti validamente. Si noti poi come l'invalidità del procedimento dipendente dal vizio di un atto propulsivo non travolga di per sè le prove: l'eventuale sopravvivenza di queste ultime è problema da risolvere caso per caso sotto il profilo delle norme che regolano le singole specie d'atto probatorio. Ad esempio, sono da reputarsi invalidamente acquisite le testimonianze di un dibattimento nel quale non sia stato citato l'imputato, mentre sfuggono a questa sorte le testimonianze raccolte in un procedimento istruttorio nel quale non sia stato depositato il verbale d'interrogatorio. Infine, nel processo con pluralità d'imputati possono verificarsi situazioni d'inefficacia relativa della prova, malgrado la comunanza del tema, quando, rispetto a un singolo coimputato, ricorre una nullità prevista

cassazione. L'ipotesi è che, non essendo stato citato l'offeso, la nullità sia stata eccepita dal pubblico ministero e poi proposta come motivo d'appello e infine di cassazione: è difficile dimostrare che un motivo del genere sia inammissibile; e, se è ammissibile, sembra altrettanto difficile negare che, data la nullità del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, gli atti debbano essere restituiti a quest'ultimo. Soluzione ragionevole, essendo l'offeso una parte possibile del processo penale, rispetto alla quale non c'è alcuna ragione per lasciare che sia impunemente violata la legge del contraddittorio.

dall'art. 185 n. 3 (in quanto si ammetta che la violazione di tale norma invalidi il processo nei soli confronti della parte a cui la nullità si riferisce)⁸.

Si è visto come le nullità, assolute e relative, contrariamente a quanto si ritiene comunemente, possano non distinguersi dal punto di vista del modo di rilevazione e dei rimedi. Un primo criterio discriminante si può invece dedurre dal regime di sanatoria: Non si creda che le nullità assolute, secondo quel che iperbolicamente proclama l'art. 185, siano davvero insanabili; diciamo piuttosto che rispetto ad esse non valgono i limiti preclusivi stabiliti dagli artt. 377, 401, 422, 471, e non è una differenza di poco conto, se si considera che di tutti i fenomeni di sanatoria quello dipendente dal comportamento omissivo della parte è senza dubbio il più frequente. Inoltre, essendo irrilevante il comportamento delle parti, non si profila quel difetto di legittimazione a dedurre la nullità, per avervi dato causa ovvero per mancanza d'interesse, che l'art. 187² colloca impropriamente nella classe delle sanatorie. Ed ecco una seconda differenza: la rilevazione delle nullità assolute non soggiace ai limiti di devoluzione propri dei singoli gravami. Si sa che le nullità, relative o assolute, non sopravvivono, almeno come entità giuridicamente apprezzabili, alla formazione del giudicato; ma soltanto per le prime vale la regola secondo cui le cause di invalidità della sentenza si convertono in motivi d'impugnazione⁹; affinché siano rilevate le seconde, è sufficiente che penda un procedimento instaurato validamente (in modo tale, cioè, da ottemperare ai requisiti di ammissibilità), quale che sia l'oggetto dei motivi¹⁰.

⁸ In tal senso, tra le decisioni più recenti, Cass. 14 dicembre 1964, in *Cass. pen.*, 1965, 739, m. 1308; Id. 19 ottobre 1964, *ivi*, 1965, 174, m. 276.

⁹ Una nullità verificatasi nel procedimento di primo grado è deducibile come motivo di cassazione soltanto se sia già stata proposta come motivo d'appello: art. 525.

¹⁰ *Contra*, la voce isolata di Cass. 21 febbraio 1962, in *Cass. pen.*, 1962, 702, m. 1276.

È implicito in quest'ultimo rilievo il dissenso dall'opinione secondo cui anche un gravame inammissibile sarebbe condizione sufficiente per dichiarare una nullità assoluta. La questione è connessa a quella sui rapporti fra il proscioglimento secondo l'art. 152¹ e l'ammissibilità dell'impugnazione. Per lo più si suol distinguere tra caso e caso d'inammissibilità, ma sono distinzioni largamente arbitrarie: non si vede, ad esempio, perché si escluda l'applicabilità dell'art. 152 nei casi di dichiarazione tardiva o rivolta contro un provvedimento inoppugnabile e non in quello dell'impugnazione proposta da un soggetto non legittimato o nell'altro della dichiarazione priva di uno dei requisiti richiesti *ad substantiam* dall'art. 197. In realtà, il solo possibile epilogo di un gravame inammissibile è la dichiarazione d'inammissibilità¹¹. L'eccezione è data dalla mancanza d'interesse a impugnare: la ragione dell'inammissibilità sta nel fatto che un mutamento in meglio appare impossibile *a priori*, alla luce dei motivi; può darsi tuttavia che la previsione sia smentita successivamente, e ciò accade quando entra in gioco una delle situazioni previste dall'art. 152, la funzione del quale consiste nell'aprire le prospettive di una decisione di proscioglimento su presupposti estranei ai motivi. Così si risolve il problema se, malgrado l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza d'interesse, possa essere dichiarata dal giudice *ad quem* una nullità assoluta verificatasi nei precedenti gradi di giudizio: la risposta è affermativa ogniqualvolta tale pronuncia risulti «favorevole»

¹¹ La distinzione meno arbitraria è quella proposta da Cass. 31 gennaio 1964, in *Cass. pen.*, 1964, 669, m. 1143 (nel medesimo senso, Id. 13 maggio 1963, *ivi*, 1963, 922, m. 1687) che identifica le cause cosiddette originarie di inammissibilità (ricorrendo le quali non è consentito dichiarare alcuna nullità né prosciogliere *ex art.* 152) con quelle che non impediscono la formazione del giudicato: e cioè l'impugnazione del non legittimato e quella fuori termine (poiché il problema è manifestamente assente nella terza figura, che si suol addurre, dell'impugnazione di un provvedimento inoppugnabile). In ogni altro caso, non essendosi verificata la preclusione del giudicato, si reputa possibile la dichiarazione di nullità. La premessa difficilmente dimostrabile è che, essendo stato invalidamente instaurato il procedimento d'impugnazione, il giudice possa dichiarare qualcosa che non sia l'invalidità di quel procedimento.

all'impugnante (sul piano della valutazione astratta e tipica espressa dalle norme). Ad esempio: una nullità assoluta, qualunque sia, dedotta dall'imputato assolto con la formula «perché il fatto non sussiste», non scongiura la dichiarazione d'inammissibilità per mancanza d'interesse. Si immagini invece il caso scolastico dell'imputato, condannato in primo grado per furto, che appella affinché il *nomen juris* sia mutato in quello di rapina: la manifesta inammissibilità dell'impugnazione non impedisce che il giudice d'appello annulli la sentenza, solo che scopra un vizio previsto dall'art. 185.

8. NULLITÀ ASSOLUTE ED ACQUIESCENZA.

Se le nullità assolute siano passibili di acquiescenza e cioè di «un'accettazione anche tacita dell'atto da parte dell'interessato» (art. 187³), è interrogativo al quale si suol rispondere negativamente in base al carattere d'indisponibilità degli interessi tutelati dall'art. 185. Eppure, vi è almeno un caso nel quale il legislatore accorda alla parte un vero potere di disposizione: si allude alla disciplina dei termini e in specie all'art. 182, secondo il quale «la parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero procedente». Ammessa la validità del consenso preventivo all'abbreviazione, è inevitabile trattare a una medesima stregua l'accettazione successiva di un termine inferiore a quello legale: l'ipotesi non è dissimile da quella prevista e anzi implica un'alea minore, essendo la parte in grado di valutare a ragion veduta la situazione processuale risultante dalla propria scelta. Insomma, non vi è alcun motivo per negare ingresso all'acquiescenza, purché se ne sappiano individuare i limiti e, in particolare, ci si renda conto che la dichiarazione dell'interessato non ammette equivalenti arbitrari o equivoci: chi si mette su questa strada finisce per ravvisare una sanatoria ogniqualvolta l'imputato tace, e così degrada a relativa una nullità assoluta.

L'art. 187³ contiene una frase sibillina: la nullità è sanata «se, nonostante l'irregolarità, l'atto ha ugualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati». «Scopo dell'atto» e «interesse» all'osservanza della norma sono nozioni evanescenti, che lasciano un ampio spiraglio alle congetture dell'interprete e diventano ancora più ambigue quando sono riferite ad atti che la legge assoggetta a una severa disciplina formale. Quando è prescritta sotto pena di nullità una certa forma (per ciò stesso elevata a elemento della fattispecie), è irragionevole più che ozioso chiedersi se un comportamento informale corrisponda ugualmente ai fini della norma. In fondo alle prescrizioni di condotta disseminate nel codice ricorre certamente un interesse, che è più o meno facile identificare, ma questi sfondi economici sono assorbiti nella norma, che ne costituisce la misura esclusiva e immutabile. Ecco la ragione per cui, fuori dei casi singolarmente previsti, non è diagnosticabile alcuna nullità (tacita o virtuale, secondo la terminologia degli scrittori francesi): inutile perciò scendere a una considerazione concreta degli interessi coinvolti nel processo ogniqualvolta la legge, con il suo sovrano criterio d'apprezzamento, esclude un pregiudizio giuridicamente rilevante.

Tale è il significato del principio di tassatività (art. 184), che può essere enunciato *a contrario* in quest'altra formula: quando risulta trasgredito un modello di condotta imposto sotto pena di nullità, ogni ulteriore ricerca è vana; il pregiudizio non tanto è assolutamente presunto (secondo l'espressione impropria che talvolta si usa) quanto consiste nel fatto puro e semplice che la figura legale non sia stata realizzata. Il «conseguimento dello scopo», perciò, non apre una breccia nel sistema delle fattispecie chiuse contemplate nel nostro codice e nemmeno fornisce argomenti per sostenere la sovrabbondanza delle forme. Questa è una posizione di polemica con la legge, che l'interprete ricostruisce secondo le sue personali preferenze: e così la nullità scade a pura irregolarità; la prescrizione d'una condotta, come mezzo necessario alla produzione di un effetto, si affievolisce a semplice raccomandazione di un *modus procedendi* fungibile rispetto ad ogni altro che ai soggetti del processo piaccia escogitare: come se fossimo di fronte a una serie di

atti a forma libera, dei quali l'ordinamento non si interessi se non per statuire il singolo «scopo», lasciando alle parti e al giudice la scelta della via meno difficile per raggiungerlo. L'ipotesi è insostenibile in un sistema come il nostro, nel quale la scelta dei mezzi è libera in quanto non siano dettate prescrizioni (la cui trasgressione, s'intende, non causi una mera irregolarità,) in ordine al *quomodo* dell'atto: tale il paradigma dell'art. 121 c.p.c., nel quale è stabilito che «gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo». Nei casi che rientrano in tale previsione, è quasi superfluo notarario, non sorge alcun problema di sanatoria: l'adeguatezza della condotta allo scopo è il criterio esclusivo per giudicare la conformità dell'atto a un modello legale ellittico.

10. VIZIO INNOCUO?

Non è dunque possibile condividere l'opinione secondo la quale il conseguimento dello scopo configurerebbe, anziché una sanatoria, un caso di vizio originariamente innocuo: una germinazione spontanea d'effetti, che si produrrebbero per virtù dell'atto invalido e non perché siano accaduti fatti successivi, dai quali risulti avverata una fattispecie sussidiaria (rispetto a quella che l'atto invalido, appunto perché invalido, non ha realizzato). «È sempre necessario (...) che il conseguimento dello scopo si verifichi per spontanea produzione d'effetti dell'atto viziato e non per intervento di un comportamento degli interessati»¹². Assunto eccentrico: se l'atto imperfetto e quello perfetto producessero le stesse conseguenze, cadrebbe il concetto di perfezione (rispetto alla fattispecie) e, con esso, il presupposto di ogni valutazione giuridica. Ammesso un conseguimento dello scopo coevo al compimento dell'atto nullo, è inevitabile concludere che l'osservanza delle forme prescritte fosse *a priori* superflua, e a questo punto le qualifiche di nullità, inefficacia, e simili si ridurrebbero a un semplice suono. Dove si vede come gli strumenti della teoria generale siano meno inutili di

¹² Cass. 12 dicembre 1957, in *Giust. pen.*, 1958, III, 348.

quanto qualcuno ha sentenziato, se servono a evitare certi equivoci: naturalmente, bisogna saperli usare¹³. Per superare il punto morto, si deve quindi identificare un'entità successiva nel procedimento e cioè qualcosa che, sommato all'atto nullo, integri una nuova figura legale rispetto a cui il primo, grazie al concorso degli ulteriori fatti, da viziato qual era diventa perfetto. In termini economici si potrebbe anche dire che la nullità è sanata quando risulti ugualmente soddisfatto l'interesse che la norma mira a tutelare: ma questa rimane una tautologia finché non sia individuato l'evento che, intervenendo *post festum*, ha reso possibile la soddisfazione tardiva; chi poi si limita a osservare che la trasgressione del precetto non era tale da implicare un pregiudizio giuridicamente rilevante, ritorna a una posizione di polemica con la legge ovverosia all'ipotesi, che si nega da sé, di un atto imperfetto e ciononostante efficace.

Del resto, questa singolare opinione sembra ispirata, più che dall'esigenza di formulare una definizione corretta, da una preoccupazione nominalistica e, tutto sommato, abbastanza futile. Ecco di che si tratta. L'art. 185 dice che le nullità assolute «sono insanabili»; senonché in certe situazioni è innegabile l'irrilevanza sopravvenuta di un vizio che la legge prevede come causa di nullità assoluta; ma si vuol salvare l'ossequio alla formula legislativa e così si finge che il fenomeno non rientri fra le cause di sanatoria. Espediente ingenuo, perché sotto il travestimento verbale le cose

¹³ Non sorprende che LEONE neghi al conseguimento dello scopo la natura di causa di sanatoria (*Trattato*, cit., I, 727) e ignori il problema accennato nel testo, poiché risale a lui questa definizione dell'idea di fattispecie: un «macchinoso concetto che, nonostante la notevole elaborazione dottrinale, non ha impresso l'annunciata nuova svolta alla scienza giuridica» (*loc. cit.*, 226). Non lo ha sfiorato il sospetto che la nozione di fattispecie sia per il diritto ciò che i cinque postulati sono per la geometria di Euclide. Nel linguaggio di Kelsen la formula è: dato A (ossia il fatto conforme a un modello normativo), si verifica B (ossia un effetto giuridico e cioè l'instaurarsi delle condizioni richieste per una certa valutazione di un dato comportamento). La conoscenza di questo enunciato non è più obbligatoria di quanto sia quella dei postulati di Euclide, e anzi di solito si vive felicemente senza conoscere l'uno o gli altri ma ci si astiene anche, con doverosa prudenza, dal parlarne in tono pontificale.

restano tali e quali: preso alla lettera, l'art. 185 esclude l'eventualità di una produzione spontanea d'effetti dell'atto nullo non meno che d'una sanatoria; per di più, lo scadente sofisma conduce a complicazioni assai scomode.

II. SANATORIA PER CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO.

Il conseguimento dello scopo, dunque, sana la nullità; e poiché la sanatoria consiste nell'uso dell'atto invalido come elemento di una fattispecie prevista sussidiariamente rispetto a quella primaria, la vicenda è possibile in quanto un comportamento processuale del tipo prescritto sia stato realizzato, sia pure in modo imperfetto. Non è invece configurabile alcuna sanatoria quando sia stato omesso l'atto di cui si vuole acquisire l'effetto: detta a questo modo, la cosa appare una pura deduzione da premesse dogmatiche (dove incredulità e diffidenza), ma non è difficile dimostrarla sperimentalmente¹⁴. Siamo giunti alla questione cruciale: in che cosa consista l'evento sopravvenuto a causa del quale l'atto viziato cessa d'essere tale, per aver conseguito il proprio scopo. Non si può trattare di un atto successivo che appartenga necessariamente al procedimento, perché se le cose stessero così (e cioè di due comportamenti congiuntamente previsti sotto pena di nullità, in tempi successivi, il secondo fosse tale da rimediare alla mancanza del primo), si tornerebbe all'ipotesi già ridotta all'assurdo: quella che il legislatore definisce tassativamente «nullità» sarebbe una deficienza insignificante, il cui rimedio naturale consiste nell'ulteriore svolgimento del processo. L'errore sta evidentemente nel supporre che tra i due atti intercorra un rapporto di alternatività, mentre la legge esige l'uno e l'altro. Anche questo, che l'osservatore incapace d'astrazione giudicherebbe artificioso, è un problema ricco di conseguenze pratiche. In giurisprudenza, ad esempio, si è affermato che il deposito degli atti previsto dall'art. 372 dissolve ogni pregiudizio che sia potuto deri-

¹⁴ Nel senso che sia irrilevante la comparizione dell'imputato quando manca il decreto di citazione, «non essendo giuridicamente concepibile la convalida di un atto che non esiste», Cass. 17 giugno 1960, in *Cass. pen.*, 1961, 48, m. 75.

vare all'imputato dal mancato deposito del verbale d'interrogatorio¹⁵; in altre parole, dati due atti successivi egualmente prescritti sotto pena di nullità, il primo sarebbe un superfluo prodromo del secondo e perciò, compiuto l'uno, si potrebbe reputare definitivamente soddisfatta l'esigenza a cui serve l'altro: non ci vuol molto a capire che così si relega l'art. 304 *quater* tra i pleonasmi legislativi.

12. LIMITI DELLA SANATORIA.

Con la formula «conseguimento dello scopo» il legislatore identifica per *relationem* i casi nei quali si è prodotto l'evento fisico, che l'atto compiuto invalidamente, è inteso a provocare. Di fronte a un comportamento diretto a causare una situazione di fatto, si capisce che l'avvento di quest'ultima sani l'imperfezione dello strumento: ricominciare da capo, per non ottenere nulla più di quanto si è già ottenuto sia pur fortuitamente, sarebbe un dispendio ozioso di attività processuale. Definita in questi termini, la sanatoria per conseguimento dello scopo acquista una fisionomia precisa e, soprattutto, si contrae in limiti piuttosto esigui. Identificata la sua ragione d'essere, se ne scoprono subito i confini. Il fenomeno è configurabile rispetto alle sole attività che il diritto considera come strumenti della causazione d'un fatto: la scelta di una forma si spiega con la previsione che non ci si possa attendere un certo risultato se non muovendo una data serie causale; ma se lo sviluppo degli eventi ha smentito la prognosi, è ovvio che l'invalidità, per ciò stesso, sia ritenuta sanata¹⁶. Tali fattispecie sussidiarie, che l'articolo 187³ consente di configurare, compongono un numero chiuso: la comparizione della parte interessata in udienza (art. 188), rispetto a certe nullità della citazione; l'assistenza dei difensori a determinati atti istruttori, per quanto concerne le nullità causate dall'omessa o irregolare notificazione dell'avviso (art. 304-*ter*); l'arresto del «vero imputato», quando il mandato sia privo di uno dei requisiti richiesti sotto pena di nullità

¹⁵ Cass. 4 giugno 1959, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1960, 325.

¹⁶ SANDULLI, *Il procedimento amministrativo*, 1940, 351.

dall'art. 265. In ogni altro caso ragionare di conseguimento dello scopo è esercizio insidioso, che può mettere capo a un'arbitraria proliferazione di equivalenti processuali. Purtroppo l'equivoco è favorito dalla legge che, con la sua formula incauta, sembra offrire all'operatore uno smisurato campo d'interventi, mentre l'effettiva sfera del principio è assai limitata; ma non si può pretendere che il legislatore parli sempre rigorosamente.

13. NULLITÀ DELL'ATTO D'ACCUSA.

Ora ci chiederemo quali conseguenze derivino, in linea di sanatoria, dalla comparizione dell'imputato, nel caso in cui la richiesta o il decreto di citazione ovvero la notificazione dell'una o dell'altro siano nulli. A prima vista ci si rende conto che l'assetto legislativo della materia non è molto felice. L'art. 188¹ contempla la richiesta di citazione e tace l'ipotesi corrispondente della sentenza di rinvio a giudizio, i cui vizi sono previsti dall'art. 385², dove si legge che le nullità in questione «possono farsi valere soltanto nel giudizio, purché siano proposte immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità d'apertura del dibattimento». Di qui si dovrebbe dedurre (sul piano di un'esegesi letterale, il cui risultato induce a un forte sospetto d'incoerenza) che la comparizione dell'interessato sani le nullità della richiesta ma non quelle del simmetrico atto conclusivo dell'istruzione formale, a meno di supporre che il silenzio dell'art. 188 dipenda da una svista dei compilatori rimediabile in sede interpretativa; in tal caso la comparizione costituirebbe una sanatoria anticipata rispetto a quella integrata dalla scadenza del termine preclusivo previsto dagli artt. 385² e 439¹. Senonché, l'unica nullità della richiesta di citazione (specificamente comminata) è quella prevista dall'art. 396⁶, per il caso che l'imputato non sia stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione; e si ammetterà che la comparizione nel dibattimento non sia contropartita sufficiente a un'omissione di questa fatta. Eguali perplessità suscita il testo dell'art. 385² che non soltanto livella i vizi della sentenza a un trattamento comune (modellato su quello delle nullità relative) ma, per di più,

precisa come la stessa regola valga in ordine all'omesso interrogatorio dell'imputato: qui sembrerebbe addirittura dileguarsi la distinzione tra nullità assolute e relative, e tale è la conclusione tratta dalla giurisprudenza¹⁷.

14. UN RELITTO DI NORMA.

Dobbiamo districarci dall'equivoco e cioè precisare che l'art. 385², nella parte in cui si riferisce a imperfezioni che integrano una nullità d'ordine generale, è il relitto di un assetto legislativo ormai superato. L'affermazione, che a prima vista può destare sorpresa, appare ovvia appena si ricordi il criterio tecnico secondo il quale la materia è stata riformata nel 1955: è bastato interpolare una frase nell'art. 185 (l'odierno ultimo comma), perché le nullità generali diventassero assolute e così emergesse la distinzione delle nullità in relative e assolute (incluse nella seconda classe quelle che, pur rientrando in una delle tre figure dell'art. 185, formano oggetto di un'ormai superflua previsione di specie). Una frase in più ha rivoluzionato l'istituto: quando tutte le nullità erano relative, riusciva praticamente indifferente che quella già diagnosticabile in base all'art. 185 fosse anche prevista specificamente; poi, risolte le nullità generali in assolute, è diventato necessario verificare caso per caso se un vizio contemplato esplicitamente non sia deducibile anche dall'articolo 185, perché in tal caso avremmo a che fare con una nullità speciale-assoluta. Così, alcune norme sono state amputate di una parte del contenuto originario (e questo è avvenuto per ogni disposizione concepita in tal modo da comprendere figure di nullità assoluta e relativa) e altre sono cadute *in toto*: l'art. 385², in quanto riguarda l'interrogatorio, è un esemplare di simili larve, delle quali sarebbe stato opportuno sgombrare il nuovo testo del codice, affinché non fossero indotti in tentazione gli interpreti pigri e quelli che non vedono oltre le sillabe della legge.

¹⁷ Cass. 21 febbraio 1962, in *Cass. pen.*, 1962, 473, m. 826; Id. 3 novembre 1960, *ivi*, 1961, 109, m. 218.

15. NULLITÀ DELLA SENTENZA ISTRUTTORIA.

Rispetto agli altri casi contemplati dall'art. 385², il problema si riduce a distinguere le autentiche nullità relative da quelle d'ordine generale: come esempio della prima ipotesi si consideri l'incompletezza del dispositivo o la mancata sottoscrizione del giudice e, quanto alla seconda, l'omessa enunciazione del fatto o del titolo di reato. Poiché in tali casi è invalido anche l'atto successivo e cioè il decreto di citazione (art. 412), chi intende alla lettera l'art. 385² conclude che vi siano nullità assolute del decreto di citazione sanabili indipendentemente dalla comparizione dell'imputato nel dibattimento: anche se l'imputato non fosse comparso, il silenzio del difensore (e cioè il fatto puro e semplice che l'eccezione non sia stata proposta nel termine previsto dall'articolo 439¹) basterebbe a integrare la sanatoria¹⁸. Ovvio, a questo punto, che si assoggetti allo stesso trattamento la nullità assoluta integrata dal mancato deposito del verbale d'interrogatorio (art. 304-*quater*), non essendo seriamente contestabile che compiere invalidamente un atto sia un *minus* rispetto al non compierlo affatto¹⁹: eppure, la violazione dell'art. 304-*quater* è una classica figura di nullità assoluta, in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo²⁰. Infine, ci si imbatte in questa sconcertante conclusione: che fra le nullità generali della sentenza di rinvio a giudizio alcune siano rilevabili d'ufficio sino alla conclusione del processo (così la violazione dell'art. 372²)²¹ e altre possano essere dichiarate soltanto su istanza dell'interessato entro un esiguo limite di tempo. Ma in tal modo si rompe la correlazione tra nullità generali e assolute e viene fuori la figura della nullità generale-relativa o quella, non meno bizzarra, della nullità assoluta rilevabile *ope-exceptionis* entro un termine preclusivo²².

¹⁸ Cass. 22 novembre 1963, in *Cass. pen.*, 1964, 274, m. 438, sembra che richieda la comparizione dell'imputato, ma, date le premesse, la condizione dovrebbe reputarsi sovrabbondante.

¹⁹ Cass. 16 gennaio 1960, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1960, 657.

²⁰ Cass. 26 giugno 1964, in *Cass. pen.*, 1965, 846, m. 1497.

²¹ Cass. 17-18 marzo 1965, in *Cas. s. pen.*, 1965, 847, m. 1498; Id. 24 gennaio 1959, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1960, 1004.

²² Cass. 22 novembre 1963 citata *supra* (nota 18).

Queste ultime osservazioni svelano la radice dell'equivoco: che il mancato avviso del deposito in cancelleria dell'interrogatorio e l'inosservanza del termine stabilito dall'articolo 372 si traducano (in quanto concerne il difensore dell'imputato) in altrettante nullità assolute, è constatazione tanto più facile in quanto in nessuno dei due casi ricorre una previsione specifica d'invalidità; bisogna quindi rifarsi all'art. 185 n. 3 e l'alternativa, di soluzione assai agevole, è questa: o si ravvisa una nullità assoluta o si esclude una qualsivoglia imperfezione. Nel caso, invece, dell'omesso interrogatorio e della mancata enunciazione del fatto o del *nomen juris* del reato, la legge commina una nullità per classificare la quale (come assoluta o relativa) si segue un itinerario un poco più complesso, che presuppone una considerazione parallela della figura di specie e della regola generale contenuta nell'art. 185. Ecco un angolo ideale per cogliere le novità che la legge del 1955 ha apportato in questo campo: un articolo interpolato (304-*quater*) e due (372 e 385) la cui lezione è trasmigrata tale e quale nel testo odierno; ma essendo implicito in tutti un rinvio all'art. 185 nuova versione, si scopre come la previsione di nullità assoluta nel primo caso sia stata introdotta *ex novo*, nel secondo si sia sovrapposta a una nullità relativa-generale e, nel terzo, a una nullità relativa-speciale²³.

16. NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Un cenno a parte richiede il caso della mancanza o contraddittorietà della motivazione, che l'art. 385¹ annovera tra le nullità della sentenza istruttoria. Premesso che il vizio assume un rilievo diverso, secondo che la decisione sia di non doversi proce-

²³ Negli anni successivi all'apparizione di questo scritto la giurisprudenza ha ammesso ciò che una parte della dottrina negava: nel senso che l'omissione dell'interrogatorio sia causa di una nullità assoluta (sottratta alla sanatoria dell'art. 188) in entrambi i riti istruttori, Cass., Sez. un., 16 novembre 1963, in *Cass. pen.*, 1964, 459, m. 767, seguita peraltro da due voci dissenzienti: Cass. 7 ottobre 1964, *ivi*, 1965, 199, m. 316; Id. 7 luglio 1965, *ivi*, 1965, 1083, m. 1937, nelle quali riaffiora l'assunto della nullità relativa.

dere ovvero di rinvio a giudizio²⁴, rispetto a quest'ultima non si può parlare di vera e propria nullità (relativa) se non quando sia assente la motivazione, intesa come materiale costruito letterario. L'insufficienza o la formulazione contraddittoria dei motivi sono apprezzabili esclusivamente sul piano dell'indagine di merito; il ragionamento che ha condotto l'organo istruttorio a formulare l'accusa riveste una grande importanza nel quadro dialettico del giudizio, ma non si vede come possa influire in qualche modo sulla regolarità formale del processo.

17. RICHIESTA DI CITAZIONE E INTERROGATORIO.

Secondo la formula dell'art. 188¹, la comparizione della parte interessata sana le nullità della «richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione». Quanto alla richiesta di citazione, l'unica nullità specificamente comminata dalla legge riguarda il caso in cui sia stato omesso l'interrogatorio dell'imputato, ovvero il fatto costituente materia dell'imputazione non sia stato enunciato in un ordine rimasto senza effetto. Difficile immaginare una figura più netta di nullità assoluta. Dal punto di vista degli interessi della difesa, la comparizione nel dibattimento è un'eventualità insignificante, che non sopprime nè riduce il pregiudizio patito dall'imputato. Non sarebbe stato il caso d'avventurarsi in questa diagnosi economica e finalistica, se la norma fosse di quelle che rifiutano ogni interpretazione che non sia fedelmente letterale; senonché il canone introdotto dalla riforma del 1955 e l'opera qualche volta disattenta di sistemazione legislativa che è seguita, esigono più di quanto permettano un'interpretatio in claris in materia di nullità: non ci si può acquietare di fronte a una parola o a una frase, che potrebbero celare una dimenticanza o un *lapsus* dei compilatori, prima d'aver ricercato il significato del testo con tutti gli accorgimenti di una corretta tecnica interpretativa.

Converrà perciò muovere da una considerazione parallela dei rispettivi atti conclusivi dell'istruzione sommaria e formale. L'art. 188¹, si è

²⁴ Nel primo caso, infatti, «nullità» è sinonimo di motivo di gravame.

già osservato, contempla la prima ipotesi e ignora la seconda. Ma ormai sappiamo che la nullità della sentenza di rinvio a giudizio, derivante dall'omissione dell'interrogatorio, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, sia o meno comparso l'imputato nel dibattimento: tale almeno è la conclusione a cui si perviene, svolgendo il filo di Arianna dell'art. 185 n. 3. La medesima imperfezione, invece, se fosse contenuta nella richiesta di citazione a giudizio, si degraderebbe (per chi intende alla lettera l'articolo 188) a un rilievo così fievole da essere neutralizzata dalla comparizione dell'imputato: ragionare a questo modo significa muovere dall'ipotesi che il codice di procedura penale sia un raffinato sistema di dissonanze. L'omissione dell'atto in cui consiste la massima occasione di difesa, configurerebbe o meno una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni istante del processo, secondo che si proceda con istruzione formale ovvero sommaria, come se nella seconda la difesa fosse un'appendice ornamentale. Questo, come tutti sanno, è il concetto che ha ispirato la nota interpretazione restrittiva degli artt. 304-bis, *ter* e *quater*.

Le conseguenze di un'interpretazione ciecamente letterale dell'art. 188¹ sono alquanto serie. Chi si è visto citare a giudizio, senza essere stato interrogato sul tema dell'accusa, non avrebbe altra scelta fuorché questa: comparire nel dibattimento e così sanare la nullità (salvo il palliativo della concessione di un termine a difesa, con il quale non è agevole capire come si possa colmare la lacuna da cui è afflitta in radice l'istruzione) ovvero rimanere estraneo al processo, in attesa che il giudice si accorga dell'omissione; e soltanto a prezzo di quest'arrischiato espediente egli potrebbe sperare un'efficace riparazione dell'errore. Secondo un ragionamento molto discutibile, l'asserita sanatoria si giustificherebbe con il fatto che all'imputato comparso sia accordata, e con maggiori garanzie, quella stessa occasione di difesa che gli era stata negata nel procedimento istruttorio; ma finché quest'ultimo costituirà una fase (e di fatto la più importante) del processo, non si potrà seriamente sostenere che le violazioni del diritto di difesa dell'imputato, consumate nel corso di esso, si dissolvano per incanto solo che il processo si svolga nei suoi tempi e all'istruzione segua il dibattimento. Il ritorno del processo in istruzione è stato previsto nel solo caso di nullità della sentenza

istruttorio²⁵; ma l'argomento non è risolutivo dato il rapporto di equivalenza tra richiesta di citazione e sentenza di rinvio a giudizio. Val la pena di ribadire il rilievo già formulato: in questa materia l'interpretazione grammaticale non basta; bisogna ricostruire secondo fedeltà ai principi un'assetto di norme nel quale la riforma per interpolazione di dieci anni or sono, con le sue suture spesso imperfette, ha aperto più di un'incongruenza: finché queste contraddizioni apparenti non siano scovate e risolte una ad una, le nuove norme rischiano di rimanere lettera morta.

18. LA CITAZIONE NULLA.

Le nullità del decreto di citazione compongono varie classi, secondo che sia in gioco: (a) una deficienza intrinseca della *vocatio in iudicium* (si allude ai requisiti previsti dall'art. 407, in quanto siano richiamati dall'art. 412) ovvero (b) un'imperfezione dell'atto di contestazione dell'accusa, tale da suscitare incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, sul titolo del reato o sui fatti che determinano l'imputazione, o ancora (c) l'irregolare od omessa notificazione della sentenza di rinvio, della richiesta, del decreto di citazione o dell'avviso di dibattimento ai difensori. È, generalmente ammesso che l'art. 188¹ valga anche rispetto alle nullità assolute, le quali, tuttavia, non debbono per ciò reputarsi degradate a relative, come si è ritenuto in giurisprudenza: il punto di coincidenza non va oltre gli effetti ricollegati alla comparizione, sicché, quando l'imputato non sia comparso, valgono le regole generali (in ossequio alle quali si deve escludere, ad esempio, che viga il limite preclusivo stabilito dall'art. 422). Formulata tale conclusione, il problema non è ancora risolto. Resta da stabilire se tutte le nullità configurabili in materia siano sanabili ovvero se si debba distinguere caso da caso. Il testo dell'art. 188¹ invita a rispondere nel primo senso, ma il risultato lascia fortemente perplessi e quanto meno attende conferma da una ricerca sistematica. Se vi è una materia nella quale, contrariamente all'antico

²⁵ Art. 7 d.P.R. 25 ottobre 1955 n. 932 recante «norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955».

aforisma, l'interprete è tenuto a fare distinzioni dove la legge non distingue, è questa: si rimane cioè nei limiti di un'interpretazione ortodossa se, guardando all'art. 185, ci si propone di discernere i vizi sanabili dagli altri rispetto ai quali la comparizione dell'imputato lascia le cose al punto in cui erano e cioè non toglie di mezzo il pregiudizio causato dall'atto invalido. Non si dica che tale ricerca muove da un assunto arbitrario, avendo il legislatore regolato esplicitamente la materia, perché questo è quanto si dovrebbe dimostrare.

Vi sono due norme: una dice che le nullità di un dato tipo sono insanabili e l'altra contempla una sanatoria speciale, apparentemente riferita a tutti gli immaginabili vizi di un certo atto: la seconda si sovrappone alla prima ovvero la deroga è contenuta entro determinati limiti individuabili dall'interprete? Interrogativo certamente plausibile, poiché la riforma ha inciso in più di una norma senza mutarne la veste letteraria: chi dubita che i termini stabiliti dagli articoli 377, 401, 422 e 471, malgrado l'assolutezza della formula, valgano soltanto per le nullità relative?²⁶ Per poco che si stia attenti, non v'è alcun pericolo di cadere in valutazioni arbitrarie. Il filo che guida l'indagine è rappresentato, infatti, dal concetto di conseguimento dello scopo, che nella sanatoria per comparizione della parte trova la più cospicua delle sue versioni.

19. COMPARIZIONE E CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO.

Che la comparizione della parte sia una specie della sanatoria per conseguimento dello scopo, è constatazione elementare, contro la quale non serve obiettare che la citazione a giudizio persegue ulteriori scopi, oltre quello di procurare la presenza della parte. Con un minimo di perspicacia ci si rende conto che l'art. 188 contempla due fattispecie: la prima è integrata dalla comparizione pura e semplice; la seconda prevede in più la concessione di un termine a difesa. Ovvio il motivo ispiratore: la diagnosi legale in merito al conseguimento dello scopo è polarizzata su un evento fisico e cioè sulla comparizione nel dibattimento; se poi le esigenze della difesa siano

²⁶ L'assunto contrario, ormai ripudiato dalla giurisprudenza, è proposto in Cass. 21 febbraio 1962, citata *supra* (nota 17).

effettivamente soddisfatte, si può verificare soltanto in base al comportamento della parte. La risposta è affermativa, quando l'interessato compare puramente e semplicemente, e non perché il silenzio equivalga a un'accettazione dell'atto; diciamo che gli scopi si reputano raggiunti secondo il criterio legale di misura; se invece la parte richiede un termine a difesa, entra in gioco il secondo schema normativo, nel quale sono previsti la concessione del termine o addirittura il rinvio del dibattimento. L'art. 188¹, insomma, non trasforma in nullità sanabili quelle che altrimenti persisterebbero sino a processo concluso ma specifica soltanto il principio enunciato nell'art. 187³.

20. CITAZIONE NULLA E COMPARIZIONE.

Le nullità del decreto di citazione sanabili *ex art. 188* si riducono all'inosservanza delle forme il cui fine prevalente, se non esclusivo, è d'assicurare la presenza della parte: così, l'incertezza in ordine alla persona citata (sempre che compaia la «vera parte») o sull'«autorità da cui emanano gli atti o davanti alla quale si deve comparire», l'omessa o errata indicazione del luogo, del giorno o dell'ora della comparizione e, a maggior ragione, ogni nullità concernente la notificazione del decreto. Qui l'atto ha conseguito lo scopo. Il che non avviene quando un comportamento è prescritto in funzione di esigenze del processo, le quali non possono reputarsi appagate per il semplice fatto che l'imputato sia comparso: si pensi alla formulazione e alla contestazione dell'accusa, alla nomina del difensore e alla notificazione dell'avviso di dibattimento.

21. MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA.

In un processo nel quale la sentenza del giudice istruttore o la richiesta del pubblico ministero non enuncino il fatto, non tanto è compromessa la difesa quanto manca il tema del giudizio. La sola via d'uscita è restituire gli atti all'organo istruttorio, perché formuli l'accusa in modo intelligibile. Identico è il trattamento del caso in cui non sia stato contestato l'addebito, essendo mancata la notificazione della sentenza del giudice istruttore o della richiesta del pubblico ministero: lacuna non rimediabile con la concessione di un termine a

difesa, giacché manca un *substantiale processus* qual è l'atto che funge da veicolo dell'accusa. A questo riguardo il legislatore prescrive un rito che ammette equivalenti orali in due soli casi: la contestazione suppletiva prevista dall'art. 445¹ e la presentazione dell'imputato in udienza nel procedimento direttissimo.

22. MANCATA NOMINA DEL DIFENSORE.

Un discorso ugualmente chiaro si impone a proposito della mancata nomina del difensore: compaia o meno l'imputato, resta il vuoto di difesa verificatosi nel periodo degli atti preliminari al dibattimento, sebbene in giurisprudenza si sia affermato che la nullità è relativa e quindi sanabile se non eccipit *in limine*²⁷. D'altro lato, che la concessione di un termine non risolva il problema, risulta chiaro dall'impossibilità, in cui la parte ormai si trova, di dedurre le nullità relative dell'istruzione sommaria (per tacere delle altre iniziatrici a fini probatori ammesse in questa fase); se si vuole accordare un'effettiva garanzia di difesa, bisogna dichiarare la nullità del decreto di citazione e far decorrere *ex novo* i vari termini²⁸.

23. MANCATO AVVISO AL DIFENSORE.

Val la pena ricordare che la sanatoria per comparizione della parte è efficace nella misura in cui sia conseguito lo scopo dell'atto compiuto invalidamente: questa è la chiave per risolvere le numerose questioni interpretative, di cui ora si svolgerà il filo. La nullità causata dall'omissione dell'avviso di dibattimento è sanata qualora

²⁷ Cass. 14 gennaio 1961, in *Cass. pen.*, 1961, 313, m. 702. Si noti che la mancata nomina del difensore è cosa diversa dalla mancata notificazione dell'avviso di dibattimento al difensore regolarmente nominato.

²⁸ La sola eccezione è data dal caso in cui il difensore comparso nel dibattimento (non importa se di fiducia o d'ufficio) dichiara di accettare il contraddittorio, malgrado il vizio verificatosi negli atti preliminari. L'ipotesi rientra sostanzialmente in quella della rinuncia al termine (*supra*, § 8), su cui v. Cass. 10 luglio 1963, in *Cass. pen.*, 1964, 75, m. 95.

compaia il difensore, d'ufficio o di fiducia, a cui si sarebbe dovuta eseguire la notificazione. La comparizione del solo imputato costituisce ovviamente un'eventualità insignificante; e troppo palesi perché sia il caso d'indugiarsi sono le ragioni per escludere che la presenza nel dibattimento di un difensore d'ufficio sani la nullità dipendente dal mancato avviso a quello di fiducia. Tuttavia, l'abissale differenza che in pratica intercorre fra i due tipi di difesa non giustifica la tendenza a limitare la nullità assoluta al solo caso in cui la trasgressione dell'art. 410 riguardi il patrono di fiducia: che la difesa d'ufficio sia la quinta ruota del carro, è rilievo sul quale in linea di frequenza statistica si può anche convenire; ma altro è constatare la vicenda degenerativa che un istituto ha subito nella prassi, altro fare di questa constatazione la premessa di uno svolgimento *in jure* che riduce a lettera morta la garanzia di difesa²⁹. Si è poi detto che la mancata notificazione al difensore d'ufficio, seguita dalla nomina di un altro patrono in sede di dibattimento, non crea uno stato di cose più dannoso di quello che si sarebbe prodotto se il primo fosse stato revocato: argomento che qui si ricorda come esemplare di una logica *ad usum delphini* e di debole sensibilità alle esigenze della difesa.

Si noti ancora che l'effetto della citazione a giudizio è ricollegato a una fattispecie inscindibile integrata dalla notificazione del decreto di citazione, della sentenza o della richiesta e dell'avviso al difensore. Ora, se l'inosservanza di una qualsivoglia di codeste formalità causa l'inefficacia dell'atto, si deve concludere che il mancato avviso al difensore impedisca di ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna, poiché tale pronuncia presuppone una citazione perfettamente eseguita³⁰.

Infine, non si è spiegato in modo convincente perché debba reputarsi relativa la nullità dipendente dalla mancata notificazione dell'avviso a uno dei due difensori nominati dall'imputato³¹.

²⁹ Dopo qualche anno di giurisprudenza incerta queste soluzioni hanno finito per prevalere: Cass., Sez. un., 13 febbraio 1965, in *Cass. pen.*, 1965, 608, m. 1083, con minuziosi riferimenti.

³⁰ *Contra*, Cass. 22 febbraio 1957, in *Giust. pen.*, 1957, III, 326.

³¹ Tale è l'indirizzo prevalente: Cass. 12 febbraio 1965, in *Cass. pen.*, 1965, 610, m. 1084; nel senso della nullità assoluta, Cass. 14 dicembre 1957, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1958, 951.

L'argomento comunemente ripetuto è che l'assistenza dell'imputato risulta garantita, sia pure in minor misura rispetto a quella prescritta; ma così ci si pone sul piano argomentativo che ha indotto la giurisprudenza a negare la nullità assoluta quando l'avviso risulti notificato al difensore d'ufficio anziché a quello di fiducia. L'art. 185 n. 3 non consente simili distinzioni. Se il concetto di «assistenza» implica tutte, indistintamente, le garanzie difensive che la legge accorda all'imputato, la deficienza di una qualsivoglia si risolve inevitabilmente in nullità assoluta. L'opinione contraria muove dal postulato che le posizioni dei due difensori siano fungibili: dal che si dovrebbe trarre la singolare illazione che la sanatoria si verifichi quando, omissis l'avviso ad entrambi, ne compaia uno.

24. CITAZIONE NULLA E PSEUDOACQUIESCENZA.

Fra le nullità del decreto di citazione si sono distinti i vizi di notificazione da quelli che riguardano il contenuto dell'atto: la causa di sanatoria consisterebbe, quanto ai primi, nella comparizione pura e semplice e, rispetto agli altri, in un simulacro di acquiescenza data dal fatto che non siano stati richiesti un termine a difesa ovvero il rinvio del dibattimento³². L'inerzia dell'interessato sarebbe la traccia d'una diagnosi «autentica» (in quanto formulata dalla parte) del carattere innocuo del vizio: insomma, una accettazione tacita. La premessa discutibile sta nel supporre che la richiesta d'un termine a difesa sia qualcosa di omologo, nel campo delle nullità assolute, a ciò che la «deduzione» ad opera della parte rappresenta per le nullità relative; dopo di che si finisce per concludere che tutte le nullità attinenti al contenuto del decreto di citazione siano relative. In realtà, il termine a difesa è un espediente inutile di fronte ad ogni vizio che la comparizione della parte sia inidonea a sanare; ma il diniego di un termine che sia richiesto dalla parte comparsa, frustra l'effetto della sanatoria: in questa seconda ipotesi la fattispecie di riserva risulta dalla somma di due fatti, integrati dal comportamento dell'interessato e da un provvedimento del

³² Cass. 22 maggio 1959, in *Giust. pen.*, 1960, III, c. 214.

giudice³³. Si rimane ugualmente perplessi dinanzi all'assunto, nettamente apodittico, secondo cui il silenzio dell'imputato configurerebbe un atteggiamento psicologico definibile in termini di acquiescenza e in ogni modo rivelerebbe la mancanza d'un sensibile pregiudizio. Argomenti del genere tradiscono un'evidente incertezza nel definire il fenomeno: se la nullità fosse relativa, alla sanatoria basterebbe l'inazione dell'interessato, fuori d'ogni indagine su un'inafferrabile volontà tacita ovvero sul carattere più o meno pregiudizievole della singola trasgressione. Le fila del discorso svolto sin qui confluiscono in un enunciato che non potrà sorprendere, se si rammentano i presupposti: ai fini della sanatoria per conseguimento dello scopo, la bipartizione delle nullità in assolute e relative perde ogni rilievo; l'avvenimento oggettivo verso cui la condotta prescritta è orientata, sana le imperfezioni dell'atto, quale che sia la specie di nullità.

25. REALISMO GIURISPRUDENZIALE.

Tolti questi casi non è configurabile una sanatoria (di nullità assolute o relative) per conseguimento dello scopo. Val la pena, tuttavia, compiere un'incursione nella casistica giurisprudenziale, dalla quale risulterà come il motivo conduttore di alcuni responsi sia un concetto poco ortodosso delle nullità e del relativo regime di sanatoria. In tema di notificazioni, ad esempio, la ricerca «realistica» dello scopo dell'atto ha condotto a conclusioni difficili da sostenere: dalla presentazione di un'istanza di rinvio del dibattimento si è arguito che la data di quest'ultimo fosse nota al difensore, al quale non risultava notificato l'avviso³⁴; e ancora si è affermato che l'errata indicazione del giorno d'udienza non implica alcun vizio, se l'imputato «ha avuto piena ed esatta conoscenza della data effettiva»³⁵. Ma in casi del genere non si poneva un problema di sanatoria. Si dica piuttosto che è stata forzata la legge sino al punto d'affermare la irrilevanza del mezzo formale di fronte alla conoscenza, che il destinatario abbia

³³ *Supra*, § 19.

³⁴ Cass. 25 febbraio 1958, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, 344 (nella motivazione).

³⁵ Cass. 15 luglio 1960, in *Giust. pen.*, 1961, III, 46.

comunque avuto, dell'atto da notificare: come se l'effetto giuridico dipendesse da un evento psicologico, in sè indifferente, e non dal perfetto compimento degli atti rituali nei quali consiste la notificazione. Dimenticata quest'ovvia premessa, si capisce come siano potuti emergere atteggiamenti estremistici di empirismo, un esemplare dei quali è la massima secondo cui l'avviso di deposito della sentenza, consegnato all'imputato detenuto da un agente carcerario anziché dall'ufficiale giudiziario, raggiunge il proprio scopo solo che l'imputato non muova obiezioni (al momento della consegna, si suppone), «dimostrando con ciò di voler accettare l'atto medesimo»³⁶.

Come si vede, l'assillo della soluzione economica ha stimolato una tendenza di «diritto libero», da cui si è svolta una ricca fioritura di fattispecie extralegali: così i vari esemplari dei cosiddetti equivalenti delle notificazioni. Il formalismo esasperato non piace a nessuno e qui non se ne vuole tessere l'elogio. Ma è doveroso sottolineare che in questa materia il codice non lascia molti varchi e anzi non lascia alcun varco all'estro creativo del giudice; senza contare i risultati spesso inquietanti, anche sul piano politico, a cui conduce codesta ansia di disfarsi dell'apparato formale; si ricordi la sintesi storica tracciata in una celebre prolusione di Chiovenda³⁷.

Si vuole un altro segno della propensione a trattare certe previsioni di nullità assoluta come *leges imperfectae*? Tra le disposizioni dell'art. 410, la cui trasgressione è causa di nullità (in forza del rinvio operato dall'art. 412), una prescrive: «durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti ed i documenti rimangono depositati in cancelleria». Se c'è una disciplina drastica, è quella dei termini, che mira a garantire la certezza dei tempi del procedimento. Ogni *interpretatio in claris* è esclusa. Eppure, nemmeno qui è stata rispettata l'evidenza del lessico legislativo: in una massima giurisprudenziale si legge che «la nullità preveduta dall'art. 412 si verifica allorché la mancata osservanza del termine di cui all'art. 410 abbia realmente impedito l'effettivo e completo esame degli atti da parte dei difensori»³⁸. Facendo

³⁶ Cass. 12 novembre 1958, in *Giust. pen.*, 1959, III, 375.

³⁷ *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in *Saggi di diritto processuale civile*, 1930, I, 353 s.

³⁸ Cass. 6 novembre 1958, in *Scuola pos.*, 1961, 547. Sull'argomento *infra*, III.

dipendere la dichiarazione della nullità dalla ricerca di un «reale impedimento» a un «effettivo e completo esame degli atti da parte del difensore», si è costruito un arbitrario requisito extralegale. Poi si è dedotto che la trasgressione della norma non causi alcuna nullità, quando risulta «che in concreto nessun pregiudizio si sia verificato, per essere rimasti gli atti a disposizione delle parti complessivamente sei giorni, sufficienti per estrarre copia e procedere a un esame diretto». È importante cogliere la sfumatura: non si dice che nel minor tempo durante il quale gli atti sono rimasti depositati in cancelleria, i difensori li abbiano di fatto consultati (il che, peraltro, lascerebbe le cose al punto in cui erano: la durata del termine, appunto perché predefinita *in abstracto*, non ha nulla a che vedere con l'esperienza contingente dei singoli processi) ma si enuncia addirittura il canone che un periodo complessivo di sei giorni sia «sufficiente per estrarre copia e procedere ad un esame diretto». Il giudice si è improvvisato legislatore, sostituendo una nuova misura a quella legale: i dieci giorni prescritti dalla legge gli sembravano troppi, e li ha ridotti a sei. Non si può negare che questo sia un discorso chiaro e anche coerente, date le premesse. Ma nel diritto vigente la questione si risolve in altro modo.

26. NULLITÀ ASSOLUTE IRRILEVANTI.

Vi è un caso, tuttavia, oltre a quelli segnalati, nel quale si può ammettere l'irrilevanza sopravvenuta di una nullità assoluta. Ho detto irrilevanza sopravvenuta anziché sanatoria, sebbene le due espressioni si equivalgano nel risultato: il fenomeno del quale ora si parlerà non appartiene, infatti, alla classe delle sanatorie, se con tale parola si intende l'uso dell'atto imperfetto come elemento di una fattispecie sussidiaria. Una vicenda del genere è assente nelle situazioni in cui l'atto invalido resta tale, nulla essendo avvenuto sul piano degli eventi procedurali che abbia rimediato all'imperfezione originaria, e malgrado ciò non impedisce la pronuncia di una decisione di merito (qui sta l'eccezione alla regola): è il caso in cui una nullità assoluta, causata dalla violazione di una norma intesa alla tutela di un interesse dell'imputato, sia rilevata quando, conclusa ormai l'istruzione probatoria, ricorrono i presupposti del proscioglimento con formula piena.

Supponiamo che il giudice d'appello sia investito di un gravame del pubblico ministero contro l'assoluzione; egli dovrebbe emettere una pronuncia di conferma, ma ha rilevato una nullità (dipendente, poniamo, dal non essere stato comunicato al difensore dell'imputato il deposito degli atti in cancelleria nell'istruzione). Il problema è se la sentenza impugnata debba essere annullata con il conseguente ritorno del processo in primo grado, al solo scopo d'inscenare un nuovo giudizio il cui esito appare prestabilito. In caso affermativo, la tutela formale del diritto di difesa si ritorcerebbe in vessazione: un vero contrappasso.

L'interesse teorico del caso sta nell'interferenza, che si suppone, tra il dovere sostanziale d'astenersi dal punire e quello processuale di rinnovare l'intero procedimento o una sua frazione, quando si scopre una causa d'invalidità. In particolare, bisogna trovare le ragioni dell'assunto intuitivo che nullità assolute di una certa specie non impediscano un accertamento d'innocenza: dire che, dati i presupposti di una assoluzione con formula piena, il vizio di procedura perde la sua rilevanza impeditiva della decisione di merito, significa avvolgersi in un circolo chiuso; nè a questo modo si spiega perché la situazione non sia la medesima rispetto a ogni altra nullità (in ordine a quella, ad esempio, che trae origine dal mancato esercizio dell'azione penale). La soluzione ragionata potrebbe essere questa: in tanto si può parlare di un *error in procedendo*, in quanto l'atto che si afferma viziato possa costituire materia d'un gravame. Ma questo non accade nel nostro caso, giacché se una qualsivoglia tra le parti si dolesse della sentenza, adducendo come motivo la mancata dichiarazione della nullità, l'impugnazione sarebbe dichiarata inammissibile. Se le cose stanno in questi termini e cioè la sentenza si sottrae alla possibilità di un annullamento a causa dell'asserito errore, è necessario rivedere la premessa e quindi concludere che il giudice non abbia affatto errato. Non nego che anche le sentenze inoppugnabili possano essere obiettivamente ingiuste o invalide (a parte ogni considerazione sul valore puramente teorico di tale qualifica); dico soltanto che l'impossibilità (motivata dalla mancanza dell'interesse ad impugnare) di un annullamento della pronuncia che abbia assolto l'imputato, anziché dichiarare una violazione delle norme relative alla difesa, è il segna-

colo di un principio latente nel sistema: l'ordinamento entrerebbe in contraddizione con se stesso se, da un lato, vietasse al giudice di pronunciare in un determinato modo e, dall'altro (pur essendo consentita *in abstracto* l'impugnazione), chiudesse il varco ad ogni critica della sentenza. Si noti piuttosto in quali stretti limiti valga questo canone. Supponiamo, ad esempio, che l'effetto materiale della nullità sia consistito nel privare il giudizio dell'interrogatorio dell'imputato ossia di una prova che non si sa in quale verso avrebbe orientato l'indagine: qui l'impugnazione del pubblico ministero sembra che ottemperi al requisito dell'interesse.